

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- prof. avv. Enrico Quadri.....Presidente
- avv. Giuseppe Leonardo Carriero .....membro designato dalla Banca d'Italia
- prof. avv. Giuseppe Conte.....membro designato dalla Banca d'Italia
- prof.ssa Marilena Rispoli Farina .....membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- avv. Pierfrancesco Bartolomucci .....membro designato dal Consiglio Nazionale Consumatori Utenti (estensore)

nella seduta del 19.3.2013, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

Il ricorrente nel mese di dicembre 2006 stipulava con l'intermediario convenuto, per il tramite di una società mandataria, un contratto di finanziamento mediante delegazione di pagamento per complessivi euro 37.920,00, rimborsabile in centoventi rate mensili di euro 316,00 ciascuna; corrispondeva, tra l'altro, euro 341,28 (pari allo 0,9% del capitale lordo mutuato) a titolo di commissione bancaria, euro 7.008,37 (pari al 18,482% del capitale lordo mutuato) per commissioni dovute alla società mandataria ed euro 1.857,32 (pari al 4,898% del capitale lordo mutuato) per oneri assicurativi.

Il finanziamento veniva anticipatamente estinto nel mese di settembre 2011, in corrispondenza della cinquantasettesima rata di rimborso e in sede di conteggio estintivo veniva stornata al cliente esclusivamente la quota non maturata della commissione bancaria (pari ad euro 179,17).

Con il reclamo il ricorrente, tramite legale di fiducia, chiedeva la restituzione anche delle somme anticipatamente corrisposte e non maturate a titolo di commissioni in favore della mandataria e del premio assicurativo; in tale sede, chiedeva altresì copia del conteggio estintivo e della polizza assicurativa. L'intermediario corrispondeva alla richiesta di documentazione invitandolo a rivolgere la richiesta di rimborso nei confronti degli effettivi percettori delle somme, l'assicurazione e la società mandataria.

Insoddisfatto dalla risposta ricevuta, proponeva ricorso (sempre mediante legale di fiducia) con il quale chiedeva – una volta accertata l'inefficacia della clausola contrattuale che prevedeva il mancato rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento – la restituzione della somma di euro 3.679,39 a titolo di quota parte delle commissioni per la mandataria ed euro 975,09 a titolo di quota parte del premio assicurativo, oltre alla rifusione delle spese legali.

Il ricorrente fondava le proprie richieste sul principio di equa riduzione del costo del finanziamento sancito dal t.u.b. e dal d.p.r. n. 180/1950; riguardo alle commissioni (soggette a maturazione nel tempo), specificava che – seppure la clausola contrattuale che le conveniva prevedesse anche la retribuzione delle attività svolte dall'agente in attività finanziaria – non fosse stabilito il relativo ammontare, con la conseguenza che la quota retrocedibile dovesse essere calcolata sull'intero ammontare. Riguardo al premio assicurativo, invece, osservava che vi fosse nel caso di specie un evidente collegamento negoziale, richiamando l'orientamento di questo Arbitro, per cui l'estinzione del contratto di finanziamento avrebbe comportato l'insorgere del diritto alla restituzione della quota parte degli oneri assicurativi non maturata.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario eccepeva che il ricorrente avesse riproposto la richiesta restitutoria nei propri confronti senza fornire alcuna prova attestante il coinvolgimento degli effettivi percettori delle somme e del loro rifiuto al pagamento.

Quanto alle commissioni assicurative precisava di essersi adeguato alle indicazioni contenute nelle comunicazioni della Banca d'Italia e nell'Accordo ABI-ANIA del 2008 solo a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento ISVAP n. 35/2010, limitatamente ai contratti stipulati successivamente a tale data; il contratto in questione, stipulato nel 2006, esulava dal campo di applicazione della richiamata normativa.

Con riferimento alle commissioni di intermediazione, nel rilevare l'assenza di specifiche disposizioni normative, richiamava invece la previsione contrattuale che ne escludeva la rimborsabilità in caso di estinzione anticipata.

## DIRITTO

La domanda restitutoria avanzata dal ricorrente merita accoglimento.

Riguardo ad essa, l'intermediario resistente si limita a rilevare che i soggetti sui quali graverebbe l'obbligo di rimborso sarebbero, rispettivamente, la società mandataria con la quale è stato stipulato il contratto di finanziamento in questione (relativamente alle commissioni) e la compagnia di assicurazioni (relativamente al premio).

Tale impostazione difensiva appare, a parere del Collegio, priva di fondamento: quanto alle commissioni, infatti, deve rilevarsi che – seppure il contratto di prestito sia stato concluso per il tramite dell'istituto mandatarario – non può esservi alcun dubbio sul fatto che la titolarità del rapporto resti comunque in capo all'intermediario mandante, per conto del quale il primo ha agito nei rapporti con il soggetto finanziato (*cfr.* dec. nn. 619/2013; 575;3308/2012).

Ciò premesso, il diritto al rimborso si fonda sul principio di equa riduzione del costo del finanziamento, in caso di estinzione anticipata, chiaramente sancito dal testo unico bancario, già prima della novella del 2010 (art. 125-*sexies*) che sostanzialmente ha carattere ricognitivo della disposizione già contenuta nell'art. 125, comma 2.

Alla luce delle disposizioni ora richiamate, già la giurisprudenza dell'ABF (ed in particolare del Collegio partenopeo) aveva anticipato le indicazioni successivamente fornite dai due comunicati con i quali il Governatore della Banca d'Italia aveva fornito indirizzi operativi per gli intermediari del settore (*cfr.* comunicazioni del 10 novembre 2009 e del 7 aprile 2011),

tentando di differenziare le voci di costo indistintamente elencate nelle clausole contrattuali come quelle in esame; ciò al fine di identificare le commissioni anticipate dall'intermediario in relazione ad una prestazione già eseguita quali, a titolo esemplificativo, le commissioni per lo svolgimento dell'attività istruttoria (cc.dd. *up front*) e quelle a favore del finanziatore, applicate in unica soluzione a fronte di prestazioni continuative lungo l'intera durata del rapporto, oggetto di riduzione in misura proporzionale al tempo non goduto (cc.dd. *recurring*: cfr., tra le tante, le dec. nn. 2466; 2615; 2616/2011 e n. 746/2012).

Con specifico riferimento al caso in esame, il Collegio rileva che le commissioni a favore della società mandataria appartengano all'ultima delle due categorie sopra enunciate, poiché ricomprendono eterogenee causali di spesa non tutte riconducibili alla fase genetica del contratto. Tra queste voci è compresa anche la provvigione in favore dell'agente, che solitamente viene annoverata tra le commissioni *up front*. Tuttavia non sfugge che la clausola contrattuale non ne quantifichi l'entità, che peraltro non risulta altrimenti evincibile, con la conseguenza che la quota rimborsabile deve essere determinata in base all'intero ammontare delle commissioni per la mandataria, proporzionalmente ridotte alla vita residua del finanziamento anticipatamente estinto.

Anche con riguardo al rimborso della quota parte del premio assicurativo, deve essere respinta la difesa dell'intermediario, il quale ritiene obbligata alla restituzione solo la compagnia assicuratrice alla cui polizza quadro ha aderito il ricorrente.

Come questo Arbitro ha avuto modo di osservare in numerosi casi analoghi, allorché la polizza assicurativa sia associata ad un finanziamento, al fine di garantire funzionalmente ed esclusivamente l'integrale rimborso della somma prestata dall'intermediario, si dà vita ad un'unica operazione sotto il profilo economico, pur costituita da due contratti: il contratto di finanziamento e quello di assicurazione.

Seppure sotto il profilo giuridico-formale essi devono considerarsi distinti, invero si realizza tra loro un collegamento negoziale i cui connotati sono rilevabili sia sotto il profilo soggettivo, sia sotto il profilo oggettivo, "risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria" (Cass., 16 febbraio 2007, n. 3645; Cass., 10 luglio 2008, n. 18884). La conseguenza di tale assunto è che le vicende che involgono il contratto principale (qual è il finanziamento) influiscano anche su quello accessorio (qual è quello assicurativo); pertanto, laddove il primo venga anticipatamente estinto, la persistenza del secondo si rivelerebbe di fatto priva di causa.

Questo stesso Collegio ha più volte sottolineato che "Non è, in siffatta guisa, casuale che le riportate conclusioni rinvercano puntuale riscontro nell'accordo ABI – Ania del 22 ottobre 2008, rubricato alle "linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento", peraltro meramente ricognitivo di risultati ampiamente acquisiti nei riferiti termini al diritto vivente" (cfr. da ultimo dec. n. 619/2013).

Riconosciuto il diritto al rimborso della quota parte non maturata delle commissioni e del premio assicurativo, resta ancora da determinarne i relativi ammontari: sotto tale profilo il Collegio rileva che le parti hanno depositato copie difformi del medesimo contratto, entrambe regolarmente sottoscritte. In particolare, nella copia versata in atti dal ricorrente l'ammontare delle commissioni d'intermediazione viene indicato nel 18,482% e quella degli oneri assicurativi nel 4,898% del capitale lordo mutuato; la copia offerta in comunicazione dall'intermediario, invece, identifica quanto alle prime una percentuale del 16,773% e quanto alle seconde del 6,607% del capitale lordo mutuato.

In ragione di tale divergenza documentale, ed in assenza di specifiche contestazioni relative alla conformità agli originali, si ritiene di doversi attenere alle previsioni contenute nella copia consegnata al cliente, rispetto alla quale sussiste uno specifico obbligo di consegna sancito dall'art. 125-bis, comma 1, t.u.b.



Sulla base di tale rilievo, l'ammontare della somma da retrocedere a titolo di quota parte non goduta della commissione per la società mandataria è pari ad euro 3.679,40, mentre quella corrispondente alla quota parte di premio per il periodo di copertura non goduto in esito all'estinzione anticipata del finanziamento è pari ad euro 975,09.

Oltre alla ripetizione di dette somme, il Collegio dispone altresì il rimborso delle spese legali, liquidate in euro 200,00.

### **P.Q.M.**

**In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di euro 4.654,49; dispone altresì la rifusione delle spese per assistenza difensiva che liquida in euro 200,00.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

IL CASO.it  
Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI